



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – avviso della conclusione delle indagini – art. 123 CGS – art. 123, comma 2, CGS - facoltà di prenderne visione ed estrarne copia – termine inferiore a 5 giorni – non è nullo

Descrizione

Non è nulla la comunicazione di conclusione delle indagini, allorché sia stato attribuito il termine di 3 giorni, anziché di 5 giorni, come previsto dall'art. 123, comma 2, CGS, per chiedere ed estrarre copia dei documenti. La concessione di un termine inferiore a quello previsto al fine di estrazione di copia degli atti non appare di per sé idoneo a ledere il diritto di difesa del reclamato. Si tratta di un termine a tutela della parte che, intanto può presentare un rilievo ai fini della validità dell'atto, qualora la parte allegghi e provi di essere stata lesa in una delle sue prerogative funzionalmente legate al rispetto del termine. (Nel caso di specie parte reclamata si è limitata a fare generico riferimento alla lesione del diritto di difesa, ma non ha descritto o indicato se da tale violazione sia effettivamente derivata una lesione delle sue prerogative; impossibilità di chiedere copia di un documento o di estrarne copia).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 49/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 123 CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 049 CFA del 10 novembre 2020 (Procura Federale-Sig. Giulio Destratis)